Costituzione della Repubblica italiana

(estratto)

TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età (1).

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge (2).

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (3).

51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge (1). A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini (2).

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

⁽¹⁾ Vedi artt. 56; 58; 71, comma primo; 138, comma secondo e XIII disp. trans. fin., comma primo.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 17 gennaio 2000, n. 1 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2000, n. 15). Le norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero sono state approvate con L. 27 dicembre 2001, n. 459.

⁽³⁾ Vedi disp. trans. fin. XII, comma secondo e XIII, comma primo.

⁽¹⁾ Vedi gli artt. 3, comma primo; 56, comma terzo; 58, comma secondo; 84, comma primo; 97, comma terzo; 104, comma quarto; 106; 135, commi primo, secondo e sesto; XIII disp. trans. fin., comma primo.

⁽²⁾ Periodo aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 30 maggio 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 12 giugno 2003, n. 134).

PARTE SECONDA

Ordinamento della Repubblica

TITOLO I

Il Parlamento

Sezione I - Le Camere.

55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune (1) dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

(1) Vedi artt. 63, comma secondo; 64, commi secondo e terzo.

56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero (2). Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (3).

- (2) Comma così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 di tale legge ha, inoltre così disposto:
 - «Art. 3. Disposizioni transitorie. 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
 - 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».
- (3) Articolo prima sostituito dall'art. 1, L.Cost. 9 febbraio 1963, n. 2 recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione e poi così modificato dall'art. 1, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 di tale legge ha, inoltre così disposto:
 - «Art. 3. Disposizioni transitorie. 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi ssegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
 - 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero (4).

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero (5).

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti (6).

- (4) Comma così sostituito dall'art. 2, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 della stessa L. n. 1/2001 ha così disposto:
 - «Art. 3. Disposizioni transitorie. 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
 - 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».
- (5) Comma così sostituito dall'art. 2, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 della stessa L. n. 1/2001 ha così disposto:
 - «Art. 3. Disposizioni transitorie. 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
 - 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».
- (6) Articolo prima sostituito dall'art. 2 L.Cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e poi così modificato prima dall'art. 2, L.Cost. 27 dicembre 1963, n. 3 e poi dall'art. 2, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 della stessa L. n. 1/2001 ha così disposto:
 - «Art. 3. Disposizioni transitorie. 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
 - 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».
- **58.** I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni (1).La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra (2).
(1) Vedi art. 88. (2) Così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 9 febbraio 1963, n. 2.
61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni (1).
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti (2).
(1) Vedi art. 87, comma terzo. (2) Vedi, anche, artt. 13, comma terzo; 34, comma secondo, e 35 Reg. Senato, ed art. 45, comma primo, Reg. Camera.
65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o di senatore (1) . Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
(1) Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 122, comma secondo; 135, comma quinto. Vedi, anche, per le incompatibilità la legge 13 febbraio 1953, n. 60.
66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità (2).
(2) Vedi artt. 2-bis, 7 e 15 Reg.Senato; art. 8 e Capo V Reg. Camera ed il Regolamento interno della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati.